



**UNIONE MONTANA MONDOLE'**  
**Provincia di Cuneo**  
**C.F. 03668540044**

**INFORMATIVA SULLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021**

Questa Unione Montana, in applicazione della Legge Regionale n° 24 del 17 Dicembre 2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" e a seguito della legge D.G.R. n° 27-431 del 13/10/2014, ha definito le modalità di raccolta e le disposizioni per ottenere il TITOLO per la raccolta.

**TITOLO PER LA RACCOLTA:**

Il **TITOLO** per la raccolta, consiste nella ricevuta del versamento della somma di **€ 30,00 con validità annuale (scadenza 31.12.2021)** che dovrà essere effettuata con bonifico bancario su: **IBAN: IT 85 I 03599 01800 000000158577** intestato all'Unione Montana Mondolè **indicando le proprie generalità, residenza, luogo e data di nascita e come causale "L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi anno 2021".**

**Si ricorda che sarà possibile effettuare il pagamento anche in contanti presso gli sportelli della B.C.C. di Pianfei e Rocca de'Baldi, con il versamento aggiuntivo della marca da bollo di euro 2,00**

Il TITOLO per la raccolta è personale ed ha validità per l'anno solare in corso sul territorio di tutta la Regione Piemonte.

**Sulla ricevuta del versamento NON dovrà più essere apposta alcuna marca da bollo.**

Al fine della validità del TITOLO per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità:

- **€ 60,00 per la raccolta con validità biennale (scadenza 31/12/2022)**
- **€ 90,00 per la raccolta con validità triennale (scadenza 31/12/2023)**

e in tal caso nella casuale dovrà essere indicato "L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi anni \_\_\_\_".

Per i Residenti nel territorio di questa Unione Montana, è possibile ottenere, in alternativa al titolo valido su tutto il territorio regionale, un titolo **valido sul solo territorio di competenza di questo Ente e quindi nei Comuni che ne fanno parte, versando la somma di € 20,00 annuali - (€ 40,00 per 2 anni - € 60,00 per tre anni).**

La ricevuta del versamento accompagnata da idoneo documento di identità, dovrà essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

I minori di anni 14, possono effettuare la raccolta gratuitamente poiché accompagnati (nel numero massimo di due) da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Oltre al TITOLO annuale, è possibile ottenere **TITOLI giornalieri al costo di € 5,00 e settimanali al costo di € 10,00.**

Le modalità di versamento sono le stesse di cui sopra.

Tali TITOLI sono validi, su tutto il territorio regionale.

Al fine della validità, nella casuale potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

- **Per il GIORNALIERO:** “L.R.24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi valido il giorno \_\_\_\_\_”
- **Per il SETTIMANALE:** “L.R. 24/2007 – TITOLO per la raccolta funghi valido dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_”

### **CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI TITOLO PER LA RACCOLTA:**

Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi:

1. raccolta dei chiodini o famigliola buona, dei prataioli, delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche, dell'orecchione, del coprino chiomato e della mazza di tamburo.
2. nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l'usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri.

### **PRINCIPALI MODALITA' DI RACCOLTA E DIVIETI:**

La raccolta è consentita per la quantità giornaliera di 3 kg

I funghi devono essere posti in contenitori adatti alla diffusione delle spore.

È vietato l'uso di contenitori di plastica.

È vietato usare rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono danneggiare il terreno il meglio del fungo o le radici.

È vietata la distribuzione o il danneggiamento volontario dei funghi epigei anche se velenosi o non commestibili.

La raccolta è VIETATA:

- Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente puliti;
- Nei giardini e pertinenze della abitazioni;
- Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata;
- Nelle aree specificamente interdette per motivi selviculturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
- Dal tramonto alla levata del sole;
- Nei terreni segnalati con indicazioni di proprietà privata e/o raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco ai sensi Art. 820 – 821 del C.C..
- Nei fondi chiusi ai sensi dell'Art. 841 del C.C. (recinzioni, staccionate, ecc..)

Per ogni altra indicazione, si fa riferimento al Regolamento raccolta funghi approvato dall'Unione ed alla L.R. 27 e s.m.i..

IL PRESIDENTE  
F.to(Rag. Adriano BERTOLINO) in originale